



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 7 DEL 28-04-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di Aprile, alle ore 18:38, presso la Sede Municipale, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
ERCULIANI SERGIO	X		MUTTONI PAOLO	X	
GRASSI ENRICA		X	MELLONE FRANCESCA	X	
TARELLI MATTIA	X		GAGLIANO TANIA		X
CONTI FIORENZO	X				
ZINETTI MARINA		X			
LAGINESTRA ALFREDO	X				
PUOTI RODOLFO		X			
FACCINI CRISTINA	X				
MASSAINI CINZIA	X				
LEONI MARIO	X				

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 4

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE VANIA PESCARIN che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. re Erculiani rag. Sergio nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relaziona in dettaglio il Sindaco
Si passa, quindi, all'esame del testo deliberativo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le deliberazioni:

- della Giunta Comunale n. 79 in data 12.07.2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- del Consiglio Comunale n. 20 in data 27.11.2024 con la quale si presentava al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- della Giunta Comunale n.115 del 27.11.2024 con la quale si prendeva atto della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- del Consiglio Comunale n. 31 del 21.12.2024, esecutiva, con la quale è stata presentata al Consiglio la nota di l'aggiornamento al DUP anno 2025/2027;
- del Consiglio Comunale n. 32 del 21.12.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2025, triennio 2025/2027;
- della Giunta Comunale n. 132 del 21.12.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2025-2026-2027;
- della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2025 esecutiva, con la quale si è provveduto alla riassegnazione dei capitoli del Piano Esecutivo di Gestione anni 2025-2026-2027;
- del Consiglio comunale n.28 del 21/12/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente (D.lgs 30 dicembre 2023, n.219 - Legge 27 luglio 2000, n.212);
- della Giunta Comunale n. 10 del 31/1/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Integrato;
- della Giunta Comunale n.17 del 18/2/2024 con la quale si è provveduto ad approvare il riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2024;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.33 del 01/04/25, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la relazione sulla gestione (art.151, c.6 e art.231, c.1, del D.lgs. n.267/2000 e art.11, c.6 del D.lgs. n.118/2001) e lo schema di rendiconto dell'esercizio 2024;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, che fra le tre componenti annovera il prelievo sui rifiuti ai co mmi da 639 a 705;

Considerato che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*), sopprimendo le disposizioni relative alle componenti relative all'IMU e TASI, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEF INIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Vista la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*", come integrata dalla successiva delibera n. 15/2022 che ha ampliato i criteri ed i vincoli relativi alla qualità del servizio da erogare agli utenti;

Considerato che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, avendo ad oggetto, appunto, "*APPROVAZION*

E DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF del precedente MTR;

Considerato che con la successiva determina n. 2/2021, ARERA ha provveduto all' "*APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO DEGLI ATTI COSTITUENTI LA PROPOSTA TARIFFARIA E DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA RELATIVA TRASMISSIONE ALL'AUTORITÀ, NONCHÉ CHIARIMENTI SU ASPETTI APPLICATIVI DELLA DISCIPLINA TARIFFARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI APPROVATA CON LA DELIBERAZIONE 363/2021/R/RIF (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025;*

Considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

Rilevato che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

Preso atto che per l'elaborazione del PEF pluriennale si è utilizzato il tool allegato alla determina 1/DTAC/2023, secondo la metodologia di cui alla delibera n. 363/2021/R/rif di ARERA, come modificata dalla successiva deliberazione n. 389/2023/R/rif

Viste le delibere ARERA

-n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani"

-n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

Visto l'atto n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

Considerato che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale 2024/2025 consentono di determinare le tariffe TARI anche per l'anno 2025 in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;
-

Rilevato che in relazione alla richiamata delibera n. 15/2022 di ARERA, il Comune di Porlezza ha individuato lo Schema I;

Vista la deliberazione consiliare n.6 del 21/4/2023 all'oggetto "Integrazione e modifica regolamento TARI ai sensi del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF-DELIBERA ARERA N.15/2022);

Vista, altresì, la deliberazione consiliare n.5 del 21/04/2023 con la quale è stata approvata la "carta della qualità delle attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti del servizio del Comune di Porlezza";

Verificato che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio *“pay as you through”* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

Visto, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

Verificato che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2024-2025, come previsto dal metodo MTR-2 con utilizzo del tool proposto da ARERA;

Verificato che, partendo dal valore del PEF relativo all’anno 2025, risultato pari ad € 943.876,00, vengono determinate le tariffe TARI da applicare per il medesimo anno d’imposta;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'9,6%, ai sensi della delibera Arera 389/23, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2024-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Dato atto che il PEF del Comune di Porlezza è stato validato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, al fine del rispetto del principio di terzietà con il Settore di Servizi finanziari che ne ha curato l'elaborazione;

Considerato le tariffe TARI da applicare per il 2025 approvate con delibera dal Consiglio Comunale vanno trasmesse ad ARERA;

Visto il prospetto di PEF pluriennale 2024/2025, allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 10 DEL 29/04/2024;

Rilevato che dalle proiezioni tariffarie effettuate dall'ufficio tributi si verifica un incremento dei costi a carico dei contribuenti e che è volontà dell'Amministrazione ridurre in modo significativo l'aumento;

Dato atto che è possibile effettuare detrazioni al PEF, ai sensi dell'articolo 1 comma 1.4 della Determina Arera N.2/DRIF/2021: “Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.”

In particolare, la lettera d) può rappresentare il canale con cui ridurre l'importo del PEF 2025 ed evitare un pesante aumento tariffario a carico dell'utenza;

Atteso che per l'anzidetta detrazione l'onere finanziario a carico del bilancio, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio Tributi, ammonta ad € 20.000,00 per le utenze domestiche ed € 4.000,00 per le utenze non domestiche oltre alla copertura delle agevolazioni/riduzioni previste da regolamento pari ad € 81.910,93 (quota anno 2024);

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025;

Dato atto che le tariffe TARI da applicare l'anno 2025, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato “A” della presente deliberazione, per quanto concerne le tariffe delle utenze domestiche ed allegato “B”, per quanto afferisce alle tariffe delle utenze non domestiche;

Rilevato che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;

Vista la delibera Arera n. 386/2023/R/rif che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- a) ₩₩₩1,₩, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) ₩₩₩2,₩, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

Vista altresì la deliberazione 1° aprile 2025 133/2025/rif ad oggetto “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “Bonus Sociale Rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociale disagiate, in attuazione dell’art.57-bis del Decreto Legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025”;

Rilevato che per la copertura del “Bonus sociale Rifiuti” è istituita “apposita componente perequativa applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali” UR3a pari a 6 euro/utenza;

Preso atto del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n.24 che introduce un bonus sociale rifiuti dal 1° gennaio 2025 destinato ai nuclei familiari con I.S.E.E. inferiore a 9.530,00 euro o fino a 20.000,00 per famiglia con almeno 4 figli a carico;

Ritenuto opportuno procedere con l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2025, dando atto della validazione del PEF per l’anno 2024-2025, rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell’anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

Considerato anche che ARERA, al fine dell’approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell’Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

Considerato che dovranno essere trasmessi all’Autorità solo la delibera di approvazione delle tariffe TARI 2025 da parte del Consiglio Comunale e che per quanto riguarda il PEF 2024-2025 è già stato inoltrato ad ARERA;

Ribadito che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall’Ente Territorialmente Competente;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell’approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l’invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al *14 ottobre*;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2025;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento»*;

Visti

-il decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e dal decreto legislativo n. 126/2014;

-l’art.107 del D.lgs 267/2000;

-il D.lgs 165/2001

-il vigente Regolamento di Contabilità;
-lo Statuto Comunale;
-il parere del Revisore dei Conti in data 22/4/2025 prot.n4125

Acquisiti i pareri favorevoli, allegati al presente provvedimento ai sensi ex art.49 e art.147/bis del D.lgs. n. 267/2000;

Dato ATTO che la Commissione Consiliare Competente ha esaminato la pratica in data 28.04.2025;

Presenti votanti n. 9
con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di prendere atto dei dati contenuti nel PEF pluriennale 2024-2025 anno 2025 come da allegato A) alla delibera di Consiglio Comunale n. 10 DEL 29/04/2024
- di dare atto che il PEF 2025, ammonta ad € 943.876,00;
- di apportare le riduzioni tariffarie previste nel regolamento per la disciplina della TARI approvato con deliberazione Consiliare n. 6 del 21/04/2023;
- di apportare le detrazioni ai sensi dell'articolo 1 comma 1.4 della Determina Arera N.2/DRIF/2021 come meglio specificato in premessa;
- di approvare le tariffe TARI per l'anno 2025, come indicate nell'allegato "A" al presente atto, per quanto attiene alle utenze domestiche;
- di approvare le tariffe TARI per l'anno 2025, come indicate nell'allegato "B" al presente atto, per quanto concerne le utenze non domestiche;
- di prendere atto Bonus Sociale Rifiuti introdotto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n.24;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. n. 267/2000;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

INDI

Presenti votanti n. 9
con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge;

IL CONSIGLIO COMUNALE

-dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ERCULIANI SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VANIA PESCARIN

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.